

AVV. PAOLO MALANOTTE
Patrocinante in Cassazione
Via Giandimartalo di Vitalone, 20 05100 TERNI
TEL. FAX. 0744/432241 – Cell. 335/5467814
P.IVA 01345180556
e-mail: paolo@studiomalanotte.it
Pec: paolo.malanotte@ordineavvocatiterni.it

TRIBUNALE CIVILE DI TERNI
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex artt. 409 e 414 e segg. C.P.C. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e con istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per la docente Sig.ra VENTURI LARA nata a Spoleto (PG) il 09/05/1975 residente in Amelia (TR) Strada SS Annunziata n.5 C.F. VNTLRA75E49I921N rappresentata e difesa in forza di procura speciale stesa in calce al presente atto dall' Avv.to Paolo Malanotte del Foro di Terni (C.F. MLNPLA63R11L117U - PEC: paolo.malanotte@ordineavvocatiterni.it - telefax 0744.432241), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Terni Via Giandimartalo di Vitalone n. 20, dove intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento,

RICORRENTE

CONTRO

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con sede in Roma (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *p.t.*, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia sita in Perugia, via degli Uffici n.14, pec: ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it;

2. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA (C.F. 94094990549), in persona del legale rappresentante *p.t.* con sede in Perugia ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia sita in Perugia, via degli Uffici n.14, pec: ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it;

3. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI TERNI in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Terni, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia sita in Perugia, via degli Uffici n.14, pec: ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it;

4. ISTITUTO SUPERIORE I.O. J. ORSINI DI AMELIA, in persona del Dirigente *p.t.* con sede in Amelia (TR) via I° Maggio 224 (C.F. 91056300550) ed elettivamente domiciliato presso



l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia sita in Perugia, via degli Uffici n.14, pec:
ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTI

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia cap 06100 via
degli Uffici n. 14 domicilio digitale alla casella pec: ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it ;

E NEI CONFRONTI

di tutti i litisconsorti necessari, ovvero, tutti i docenti collocati nelle medesime graduatorie GPS
e GAE della Provincia di Terni e di Istituto, medesime classi di concorso che potrebbero subire
pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

RESISTENTI POTENZIALI

IN FATTO

1. La Prof.ssa Venturi Lara, in data 20.07.2026, presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto ex art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, incardinandola per la classe di concorso A046 - Scienze giuridiche ed Economiche per le supplenze scuola secondaria II grado, II fascia, e per la classe di concorso ADSS - Sostegno scuola secondaria di II grado, per le supplenze su posto di sostegno II fascia, ivi allegando i titoli di accesso, culturali e di servizio dei quali è in possesso e la documentazione attestante il suo diritto di riserva Tipo A (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo **doc. 1**).
2. La suddetta Ordinanza Ministeriale, che disciplina il conferimento degli incarichi di supplenza, all'art. 3 co. 3 prevede che, ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di I e II fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2; la norma statuisce inoltre che i titoli dichiarati dall'aspirante sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui siano inseriti con riserva.
3. Gli Uffici Scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni; in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali procedono alla rettifica del relativo punteggio o all'esclusione dalla graduatoria dell'aspirante e, all'esito, viene pubblicata la graduatoria definitiva (art. 8 co. 6 O.M.).



4. Gli Uffici Scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura informatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse, sulla base della posizione occupata in graduatoria; l'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa e degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo online (art. 12 co. 5 O.M.).
5. L'Istituzione scolastica, ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, effettua, *tempestivamente*, i controlli sulle dichiarazioni presentate e, all'esito, il punteggio viene convalidato ovvero, in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente le opportune determinazioni, ai fini delle esclusioni dalla graduatoria o ai fini della rideterminazione dei punteggi (art. 8 co. 7,8 e 9 O.M.).
6. L'odierna ricorrente, in adempimento alla disciplina dettata dalla predetta ordinanza, inseriva nella compilazione della domanda i titoli di accesso afferenti le classi di concorso A046 - Scienze giuridiche ed Economiche per le supplenze scuola secondaria II grado, II fascia, e ADSS – Sostegno, nonché i titoli culturali posseduti e il diritto di riserva Tipo A (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) di cui è titolare; quanto ai titoli di servizio, gli stessi risultano dal prospetto graduatorie e titoli anno 2026 che si produce (**doc. 2**).
7. In data 29.08.2026 l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni, con Decreto Direttoriale R. 0000579 del 29.08.2026 disponeva che gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GAE e nelle GPS della provincia di Terni risultavano destinatari della proposta di assunzione a T.D. per l'anno scolastico 2026/27 con decorrenza 01.09.2026 ed assegnati alle sedi indicate nella tabella allegata (cosiddetto bollettino) che formava parte integrante del suddetto provvedimento (**doc. 3**); nella menzionata tabella risultava inserita l'odierna ricorrente titolare di riserva tipo A (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) assegnata per spezzone 13 ore all'Istituto I.O. J. Orsini di Amelia.
8. In data 31.08.2026 l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni, con Decreto Direttoriale R. 0000588 del 31.08.2026 (**doc. 4**) modificava ed integrava il precedente e reiterando la stessa disposizione assegnava incarichi e sedi indicati nella tabella allegata (cosiddetto bollettino) allo stesso; nella tabella anzidetta risultava ancora una volta inserita l'odierna ricorrente titolare di riserva tipo A (superstiti e



familiari di vittime del dovere o del terrorismo) assegnata per spezzone 13 ore all'Istituto I.O. J. Orsini di Amelia.

9. L'odierna ricorrente a seguito dell'assegnazione dell'incarico conferitole con i decreti direzionali sopra menzionati in data 01.09.2026 assumeva servizio presso l'Istituto Omnicomprensivo Jole Orsini di Amelia (I.O. J. Orsini di Amelia) come risulta dal documento prot. 7748/26 che si allega (**doc. 5**).
10. Nell'arco di due giorni, ed esattamente in data 02.09.2026, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni, emanava l'ennesimo Decreto Direttoriale R. 0000597 del 02.09.2026 (**doc. 6**) con il quale, modificando ed integrando il precedente D.D. n. 588 del 31.08.2026, disponeva che per i docenti che non risultavano destinatari di proposta di assunzione a T.D. nell'elenco allegato al nuovo Decreto, il contratto stipulato in precedenza aveva durata giuridica ed economica dal 1 al 3 settembre 2026.
11. Sorprendentemente ed inspiegabilmente l'odierna ricorrente dopo essere stata per ben due volte inserita nelle tabelle (bollettini) allegate rispettivamente al Decreto Direttoriale R. 0000579 del 29.08.2026 e al Decreto Direttoriale R. 0000588 del 31.08.2026 (**cf. doc. 3 e 4**) risultava poi esclusa dalla tabella (bollettino) allegata all'ultimo Decreto Direttoriale R. 0000597 del 02.09.2026; alla stessa in data 03.09.2026, dopo due giorni dall'assunzione del servizio (**cf. doc. 5**), veniva fatto sottoscrivere un contratto della durata di giorni tre ed esattamente dal 01.09.2026 al 03.09.2026 (**doc. 7**); il posto di cui era stata destinataria l'odierna ricorrente veniva assegnato al docente Prof. Gaetano Catapano.
12. L'esclusione dell'odierna ricorrente dall'elenco dei destinatari della proposta di assunzione a T.D. per l'anno scolastico 2026/27 contenuto nella tabella allegata all'ultimo Decreto Direttoriale R. 0000597 del 02.09.2026 (**cf. doc. 6**) priva di ogni e qualsivoglia motivazione in merito, risultava assolutamente illegittima e totalmente infondata in fatto e in diritto.
13. Preme ricordare che l'odierna ricorrente vanta un diritto di riserva Tipo A (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) il cui riferimento è contenuto nella domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali (**cf. doc.1**); il padre dell'odierna ricorrente Sig. Venturi Silvano con sentenza emessa dal Tribunale Civile di Terni n. 183/2019 pubblicata in data 18/04/2019 R.G. n. 521/2016, passata in giudicato, veniva riconosciuto quale vittima del dovere (**doc. 8 e 9**); il sig. Venturi Silvano decedeva in data 21.07.2024 (**doc. 10**).
14. Il titolare della riserva di tipo A (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) ha la precedenza assoluta e prevale su qualsiasi altra categoria di riservisti o aspiranti; tuttavia all'interno delle graduatorie scolastiche come le GPS o le GAE, tale prevalenza



opera esclusivamente sui posti destinati per legge alle quote di riserva e quindi solo ed esclusivamente nell'ambito della percentuale dei posti accantonati a favore dei riservisti e non sull'intera graduatoria ad esaurimento di merito.

15. All'odierna ricorrente, inserita in II fascia GPS con il titolo di riserva come vittima del dovere, categoria protetta ai sensi della legge 68/1999, viene garantito il diritto ad un'aliquota riservata sui posti disponibili per le supplenze provinciali, scavalcando l'ordine di punteggio nei limiti di legge.
16. L'essere stata l'odierna ricorrente inserita per ben due volte nelle tabelle (bollettini) allegate rispettivamente al Decreto Direttoriale R. 0000579 del 29.08.2026 e al Decreto Direttoriale R. 0000588 del 31.08.2026 riferiti ai destinatari della proposta di assunzione a T.D. per l'anno scolastico 2026/27 con decorrenza 01.09.2026 (**cf. doc. 3 e 4**), denota chiaramente l'esistenza di posti disponibili all'interno della quota di riserva; se ne deduce pertanto che l'esclusione dell'odierna ricorrente dall'elenco dei destinatari della proposta di assunzione a T.D. per l'anno scolastico 2026/27 (contenuto nella tabella allegata all'ultimo Decreto Direttoriale R. 0000597 del 02.09.2026 **cf. doc. 6**), priva di ogni e qualsivoglia motivazione e quindi palesemente illegittima, sia dovuta ad un errore dell'algoritmo che l'Amministrazione scolastica era tenuta ad evitare.
17. L'esclusione suddetta veniva contestata dall'odierna ricorrente all'Amministrazione scolastica a mezzo del proprio Procuratore legale con missiva del 03.09.2026 alla quale non seguiva alcun riscontro che ne chiarisse le motivazioni (**Doc. 11**); sorprendentemente l'odierna ricorrente in data 14.09.2026 veniva invitata ad accettare la proposta di assunzione prot. n. 628 e a prendere servizio presso I.I.S. Scientifico e Tecnico di Orvieto per il periodo dal 14.09.2026 al 30.06.2027 (**doc. 12**), tale circostanza conferma ancora una volta l'esistenza di posti disponibili a livello provinciale nell'ambito della quota riservata alle vittime del dovere o del terrorismo.
18. Spetta pertanto di diritto all'odierna ricorrente di essere ricollocata per lo svolgimento dell'attività di docente presso Istituto Omnicomprensivo Jole Orsini di Amelia (I.O. J. Orsini di Amelia) al quale era stata originariamente destinata per l'intera durata dell'anno scolastico e/o didattico.
19. Le circostanze di fatto descritte in narrativa fanno sorgere il ragionevole dubbio che il palese errore commesso dall'Amministrazione scolastica, odierna resistente, nell'escludere l'odierna ricorrente dall'elenco dei destinatari della proposta di assunzione a T.D. per l'anno scolastico 2026/27 contenuto nella tabella allegata all'ultimo Decreto Direttoriale R. 0000597 del 02.09.2026 (**cf. doc. 6**) sia stato posto in essere nei confronti di quest'ultima



anche per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26.

20. La Prof.ssa Venturi Lara rispettivamente in data 03.08.2024 e in data 17.07.2025, presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto ex art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, incardinandola per la classe di concorso A046 - Scienze giuridiche ed Economiche per le supplenze scuola secondaria II grado, II fascia, e per la classe di concorso ADSS - Sostegno scuola secondaria di II grado, per le supplenze su posto di sostegno II fascia, ivi allegando i titoli di accesso, culturali e di servizio dei quali era in possesso e la documentazione attestante il suo diritto di riserva Tipo A (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo **doc. 13 e 14**), domande identiche a quella presentata in data 20.07.2026 per l'anno scolastico 2026/27.

21. Relativamente alle domande suddette (**cfr. doc. 13 e 14**) veniva completamente disatteso e violato da parte dell'Amministrazione scolastica, odierna resistente, il diritto di riserva di Tipo A (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) vantato dall'odierna ricorrente tanto che alla stessa non veniva formalizzata alcuna proposta di assunzione a T.D. per l'anno scolastico 2024/25 e 2025/26 (vedere reclamo del 24.09.2024 **doc. 15** e prospetti graduatorie di inserimento nelle GPS di Terni anni 2024/25 e 2025/26 **doc. 16 e 17**); solo nell'anno scolastico 2024/25 l'odierna ricorrente con un semplice incarico di Istituto (nulla a che vedere con incarichi per graduatoria) rinnovabile di mese in mese svolgeva attività didattica per il periodo dal 28/02/2025 al 26.05.2025 (vedere prospetto graduatorie e titoli anno 2026 **cfr.doc. 2**).

22. Il mancato conferimento dell'incarico per le docenze negli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 in violazione del diritto di riserva di tipo A (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) determinava in capo all'odierna ricorrente evidenti danni e disagi sia in termini di punteggio in graduatoria sia in termini di continuità nella docenza sia in termini economici, quest'ultimi dovuti alla perdita delle retribuzioni che per l'anno scolastico 2024/25 ammontavano ad € 19.031,57 lorde e per l'anno scolastico 2025/26 ammontavano ad € 24.741,04 lorde (vedere per l'ammontare retributivo i contratti **cfr. doc. 7 e 12**).

Alla luce di quanto esposto in narrativa, si rende necessario adire l'Autorità Giudiziaria al fine di tutelare, in via d'urgenza e nel merito, le ragioni della ricorrente, prospettandosi le medesime fondate sia sotto il profilo del *fumus boni juris* che del *periculum in mora*.

IN DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

Giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.



In via pregiudiziale, in relazione alla controversia in esame, va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, atteso che si verte sul diritto soggettivo dell'odierna ricorrente, titolare di riserva di Tipo A (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo), al riconoscimento del diritto a un'aliquota riservata sui posti disponibili per le supplenze provinciali, scavalcando l'ordine di punteggio nei limiti di legge. già riconosciuto all'interno delle GPS relativamente ai titoli di servizio afferenti le classi di concorso A046-ADSS.

Sul punto si richiama l'ordinanza delle SS.UU. n. 16756 del 23.7.2014, la quale ha statuito che *“in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”*. Pertanto, la controversia in cui si contesti, come nel caso di specie, la violazione del diritto di riserva di Tipo A (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo), non coinvolgendo la legittimità di un provvedimento amministrativo che regola la formazione delle GPS, o la legittimità di altri atti di macro organizzazione e non coinvolgendo dunque la spendita di un potere discrezionale, bensì un giudizio tecnico di corrispondenza della situazione di fatto al criterio previsto, che ha natura vincolata, e - nel caso delle GPS - riconducibile ad un atto di gestione della graduatoria stessa, assunto dall'Amministrazione in qualità di datore di lavoro, che incide sulla posizione soggettiva del singolo - ricade nella giurisdizione del Giudice Ordinario (Tar Roma, sez. III, n. 11643 del 07/06/2024; Cass. Sez. Unite ordinanza 25.2.2019 n. 5454; Cass. n. 25836/2016).

Da tutto quanto sin qui dedotto, discende il diritto e la piena facoltà della ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

NEL MERITO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge 23.11.1998 n. 407 e dell'art. 7 della Legge 12.03.1999 n. 68, violazione della quota d'obbligo di Tipo A riservata alle vittime del dovere.

La normativa vigente riconosce alle vittime del dovere e ai loro superstiti-equiparati il diritto al collocamento obbligatorio presso le pubbliche amministrazioni, beneficiando delle quote di



riserva previste dalla Legge n. 68/1999.

L'art. 1 comma 2 della Legge n. 407/1998 estende espressamente tali tutele alle vittime del dovere, prevedendo che la quota d'obbligo operi anche per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato nel comparto scuola pubblica.

Nel caso di specie, l'Amministrazione scolastica, odierna resistente, con l'ultimo Decreto Direttoriale R. 0000597 del 02.09.2026 (cfr. doc. 6), integrando e modificando i precedenti due decreti direttoriali del 29.08.2026 e 31.08.2026 richiamati in narrativa (cfr. doc. 3 e 4) con i quali ultimi l'odierna ricorrente era stata inserita nei bollettini dei destinatari della proposta di assunzione a T.D. per l'anno scolastico 2026/27 con decorrenza 01.09.2026, escludeva quest'ultima dalla menzionata proposta di assunzione conferendo incarichi a candidati non aventi diritto alla riserva prima ancora di aver esaurito la quota d'obbligo dell'1% per le vittime del dovere e ai loro superstiti-equiparati ai sensi della Legge n. 68/1999; il mancato accantonamento del posto e l'omessa assegnazione della supplenza configurano una palese violazione del diritto soggettivo al collocamento obbligatorio in favore dell'odierna ricorrente.

L'odierna ricorrente è **titolare del diritto di riserva di tipo A** (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) pertanto la stessa ha la precedenza assoluta al collocamento e prevale su qualsiasi altra categoria di riservisti o aspiranti; tuttavia all'interno delle graduatorie scolastiche come GPS e GAE, tale preferenza opera esclusivamente sui posti destinati per legge alle quote di riserva.

La suprema Corte di Cassazione ha espressamente ribadito che la ripartizione interna in fasce, originariamente prevista per le GAE e poi estesa come principio alle GPS, non rileva ai fini del diritto al posto riservato; il riservista ha diritto ad essere nominato prioritariamente fino alla copertura della quota provinciale spettante alla sua categoria (Cass. Sez. Unite 22.02.2007 n. 4110; Cass. Sez. lavoro Sent. n. 19030 del 11.09.2007).

Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Oristano 2026; Tribunale di Vicenza 2026 e Tribunale di Roma 2025) la quale confermava l'illegittimità delle condotte del MIM (e del relativo algoritmo) laddove limitava l'efficacia della riserva alla sola fascia di appartenenza, specificando che le GPS si atteggiano a graduatoria globale per l'applicazione delle riserve.

Spetta pertanto di diritto all'odierna ricorrente di essere immediatamente ricollocata per lo svolgimento dell'attività di docente presso Istituto Omnicomprensivo Jole Orsini di Amelia (I.O. J. Orsini di Amelia) al quale era stata originariamente destinata per l'intera durata dell'anno scolastico e/o didattico; legittima pertanto risulta la domanda cautelare spiegata nel presente giudizio di merito e volta ad ottenere l'immediato ricollocamento Il ricollocamento immediato al plesso di Amelia risulta indispensabile per l'odierna ricorrente anche per esigenze



familiari dovute al fatto che la di lei madre sig.ra Perotti Rosanna, vedova, è invalida al 100% (doc. 18).

Inoltre, la violazione dal parte dell'Amministrazione scolastica, odierna resistente, del diritto di riserva di tipo A (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) di cui l'odierna ricorrente era ed è titolare e che comportava la mancata proposta di assunzione a T.D. per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, determinava in capo a quest'ultima evidenti danni di carattere economico e giuridico.

L'Amministrazione scolastica, odierna resistente, per tale suo grave inadempimento è tenuta a pagare, in favore dell'odierna ricorrente, tutte le mensilità non percepite ammontanti rispettivamente per l'anno scolastico 2024/25 in € 19.031,57 lorde e per l'anno scolastico 2025/26 in € 24.741,04 lorde (vedere retribuzione annua lorda contratti **cfr. doc. 7 e 12**); la stessa Amministrazione scolastica è tenuta altresì al riconoscimento giuridico del punteggio intero dovuto alla mancata nomina (punti 12 per ogni anno scolastico perso).

Il servizio scolastico non è un semplice lavoro ma un tassello indispensabile per l'avanzamento in graduatoria proprio per la maturazione del punteggio; anche se un Giudice del merito riconoscesse il punteggio "ora per allora" a distanza di anni, nel frattempo il docente rimarrebbe retrocesso nelle graduatorie dei bienni successivi, subendo un effetto a catena penalizzante e irreparabile per l'accesso ai futuri ruoli.

Il mancato conferimento all'odierna ricorrente dell'incarico per la docenza negli anni 2024/25 e 2025/26 ha altresì determinato la "perdita di continuità nell'insegnamento"; la continuità nell'ambito della scuola è estremamente importante, infatti, come già successo negli ultimi anni, coloro che avevano maturato tre anni consecutivi di insegnamento nella propria materia nell'arco temporale degli ultimi cinque anni, potevano accedere al concorso straordinario, senz'altro più agevole di quello ordinario, al fine dell'immissione al ruolo (come quello disciplinato dal Decreto Dipartimentale n. 510 del 23.04.2020).

Oltremodo importante è la statuizione contenuta nel D.L. 31.05.2024 n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29.07.2024 n. 106 e attuato con D.M. n. 32 del 26.02.2025 che disciplina la continuità didattica sui posti di sostegno per i docenti a tempo determinato; questo impianto normativo permette alle famiglie degli alunni con disabilità di richiedere la conferma del docente di sostegno precario anche per l'anno scolastico successivo, determinando quindi la continuità a prescindere dal titolo e dal punteggio e facendo acquisire al docente 12 punti per ogni anno di insegnamento; inoltre lavorando tre anni sul sostegno si ha la possibilità di acquisire la relativa specializzazione con concorso gestito dall'INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa), corso totalmente online che ha un costo molto inferiore rispetto al TFA (Tirocinio Formativo Attivo).

Lesione del diritto costituzionale al lavoro e alla professionalità art. 4 della Costituzione.

L'estromissione ingiusta dalle nomine lede la dignità professionale del docente, privandolo del diritto



di esercitare la propria attività e di mantenere la continuità didattica.

Proprio per cercare di sanare, se pur parzialmente, la lesione alla carriera e alla dignità del lavoratore, i Tribunali dispongono sempre il recupero integrale del punteggio come se il servizio fosse stato effettivamente prestato; il punteggio non è solo un numero, ma anche la rappresentazione del valore professionale e della dignità del percorso lavorativo del docente. Ancor più grave e palesemente lesivo del rispetto della persona è l'aver disatteso e violato da parte della Pubblica Amministrazione il diritto di riserva di tipo A (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) di cui è titolare l'odierna ricorrente.

Nel caso di specie la dignità dell'odierna ricorrente è stata oltremodo lesa nel momento in cui, senza alcuna formale comunicazione recapitata a quest'ultima che contenesse una legittima motivazione, trascorsi solo tre giorni dall'assunzione del servizio presso l'Istituto Omnicomprensivo Jole Orsini di Amelia (I.O. J. Orsini di Amelia) la medesima, per puro caso, veniva a conoscenza della sua esclusione dall'elenco dei destinatari della proposta di assunzione a T.D. per l'anno scolastico 2026/27 e contenuto nella tabella allegata all'ennesimo ed ultimo Decreto Direttoriale R. 0000597 del 02.09.2026 (**cf. doc. 6**); ci si chiede se questa possa essere considerata una legittima e dignitosa revoca del contratto di lavoro.

Violazione e falsa applicazione del D.M. 241/2021 sotto il profilo dell'errato e/o anormale funzionamento del sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato. Illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura automatizzata di assegnazione delle supplenze. Illogicità manifesta, abnorme erroneità. Manifesta ingiustizia.

A viziare la contestata esclusione dell'odierna ricorrente dall'elenco dei destinatari della proposta di assunzione a T.D. per l'anno scolastico 2026/27 contenuto nella tabella allegata all'ultimo Decreto Direttoriale R. 0000597 del 02.09.2026 (**cf. doc. 6**) nonché quella riferita agli anni scolastico 2024/25 e 2025/26 con assenza totale di qualsivoglia nomina, concorre l'illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura di assegnazione delle supplenze, il cui anormale funzionamento ha evidenziato molteplici criticità, generando caos totale in sede di nomina.

Come già detto la procedura di assegnazione degli incarichi è stata completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce, per l'appunto, i detti incarichi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione.

Copiosa giurisprudenza di merito ed amministrativa formatasi sul punto afferma, in maniera ormai consolidata, che l'utilizzo nell'azione amministrativa di un sistema basato sull'algoritmo non è di per se illegittimo purché siano assicurati: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.



In aggiunta e di primaria importanza è la mancanza di pubblicazione delle disponibilità dei posti richiesti dalle Istituzioni scolastiche, per cui i docenti effettuano tali scelte completamente al “buio” senza conoscere le reali disponibilità:

Lo stesso TAR Lazio – Sezione Terza Bis – con sentenza n. 10964 del 13.09.2019 afferma: *qualora venga demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola, manca nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, che deve essere informata da una tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di consequenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.*

La sezione suddetta ritiene che nessuna particolare complessità o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche, invece, della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale; in effetti, secondo il Giudice amministrativo, gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale, di conseguenza, il Collegio è del parere che le procedure informatiche, anche quando pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura di perfezione, non possono mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere.

Nel caso che ci occupa l'odierna ricorrente veniva inserita per ben due volte nelle tabelle (bollettini) allegate rispettivamente al Decreto Direttoriale R. 0000579 del 29.08.2026 e al Decreto Direttoriale R. 0000588 del 31.08.2026 riferiti ai destinatari della proposta di assunzione a T.D. per l'anno scolastico 2026/27 con decorrenza 01.09.2026 (**cf. doc. 3 e 4**) il che denota chiaramente l'esistenza di posti disponibili all'interno della quota di riserva di **tipo A (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo)** ; se ne deduce, pertanto, che l'esclusione della stessa dall'elenco dei destinatari della proposta di assunzione a T.D. per l'anno scolastico 2026/27 contenuto nella tabella allegata all'ultimo Decreto Direttoriale R. 0000597 del 02.09.2026 (**cf. doc. 6**), priva di ogni e qualsivoglia motivazione e palesemente illegittima, sia dovuta ad un errore dell'algoritmo che l'Amministrazione scolastica era tenuta ad evitare magari proprio attraverso l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica era in grado di svolgere,

DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di tutto quanto esposto in narrativa, in fatto e in diritto, la ricorrente si vede costretta a proporre unitamente al merito, apposita istanza cautelare, anche inaudita altera parte, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Sul fumus boni iuris

Quanto al *fumus*, questo è senz'altro ravvisabile nei motivi tutti in fatto e in diritto espressi in



narrativa che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito già solo per le denunciate macroscopiche discriminazioni e violazioni di legge messe in atto dal Ministero odierno convenuto.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, odierna convenuta, che ha palesemente violato e penalizzato il diritto di riserva di **tipo A** (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) di cui risulta titolare l'odierna ricorrente ammettendola prima per poi escluderla dalle nomine del personale docente destinato al plesso dell'Istituto Omnicomprensivo Jole Orsini di Amelia (I.O. J. Orsini di Amelia), per poi destinarla, a seguito di formale contestazione a mezzo Procuratore legale (**cfr. doc. 11**), presso l' I.I.S. Scientifico e Tecnico di Orvieto per il periodo dal 14.09.2026 al 30.06.2027, determinando in capo all'odierna ricorrente non pochi danni e disagi viste le problematiche familiari e logistiche.

Sul periculum in mora

Quanto al *periculum in mora*, è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che la ricorrente sta subendo, insuscettibili di risarcimento per equivalente, conseguenti all'assegnazione ad altra sede quale quella ove attualmente è stata destinata I.I.S. Scientifico e Tecnico di Orvieto più distante da quelle indicate nella domanda e soprattutto da quella indicata come preferenziale ed inizialmente assegnata ossia l'Istituto Omnicomprensivo Jole Orsini di Amelia (I.O. J. Orsini di Amelia).

La ricorrente vivendo ad Amelia, dove risiede anche la di lei madre sig.ra Perotti Rosanna, vedova ed invalida al 100%, avrebbe la possibilità di assistere quest'ultima; insegnare ad Amelia le permetterebbe di assolvere ai suoi delicati impegni familiari.

La sede di Amelia veniva inizialmente assegnata all'odierna ricorrente per ben due volte, presumibilmente in ossequio al suo diritto di riservista di **tipo A** (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo), pertanto. la stessa. ha diritto di essere immediatamente ricollocata nel plesso suddetto onde evitare tutti gli evidenti pregiudizi di carattere familiare ed economico. E' da ritenersi in ogni caso che l'attesa della conclusione del presente giudizio in via ordinaria non assicurerebbe alla ricorrente un pronunciamento così rapido da limitare al massimo il disagio intollerabile che costei già vive da quando è costretta a lavorare lontano dalla famiglia e dalle abitudini.

Nella fattispecie di cui è causa addirittura si è in presenza di un pregiudizio che si produce dall'inizio del corrente anno scolastico e che continua a prodursi di giorno in giorno in capo alla ricorrente; ogni giorno che passa, infatti, è per quest'ultima motivo di rinnovata ed irreparabile sofferenza, situazione che, qualora perdurasse, rischierebbe di compromettere seriamente anche lo stato di salute psico-fisico della ricorrente, a questo vanno aggiunti i costi di viaggio e la lontananza per l'intera giornata dalla famiglia ed in particolare dalla di lei madre,



vedova, malata ed invalida al 100% (vedere Ordinanza del giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna del 16.11.2016 R.G. n. 881/2016).

Oggetto della presente istanza cautelare è anche l'immediato riconoscimento giuridico del punteggio intero dovuto alla mancata nomina dell'odierna ricorrente per violazione del diritto di riserva di **tipo A** (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 (indispensabile per l'avanzamento in graduatoria proprio per la maturazione del punteggio onde evitare che la docente rimanesse retrocessa nelle graduatorie dei bienni successivi, subendo un effetto a catena penalizzante e irreparabile per l'accesso ai futuri ruoli) nonché del diritto sia al risarcimento di tutti i relativi emolumenti economici non percepiti, sia alla continuità nell'insegnamento negli ultimi tre anni (coloro che avevano maturato tre anni consecutivi di insegnamento nella propria materia nell'arco temporale degli ultimi cinque anni, potevano accedere al concorso straordinario, senz'altro più agevole di quello ordinario, al fine dell'immissione al ruolo (come quello disciplinato dal Decreto Dipartimentale n. 510 del 23.04.2020).

Stesso dicasi per la continuità didattica sui posti di sostegno per i docenti a tempo determinato classe ADSS; questo impianto normativo permette alle famiglie degli alunni con disabilità di richiedere la conferma del docente di sostegno precario anche per l'anno scolastico successivo, determinando quindi la continuità a prescindere dal titolo e dal punteggio e facendo acquisire al docente 12 punti per ogni anno di insegnamento; inoltre lavorando tre anni sul sostegno si ha la possibilità di acquisire la relativa specializzazione con concorso gestito dall'INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa), corso totalmente online che ha un costo molto inferiore rispetto al TFA (Tirocinio Formativo Attivo).

La sussistenza di questi molteplici pregiudizi rafforza quindi la configurabilità del *periculum in mora*, giustificando la richiesta di tutela cautelare nelle more della decisione nel merito del ricorso avverso il provvedimento di correzione e revoca degli incarichi.

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa Venturi Lara, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, espletati gli incombeni di legge, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

IN VIA CAUTELARE,



- ai sensi dell'art. 700 c.p.c. *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti, dichiarare, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa, sospesa l'efficacia del Decreto Direttoriale R. 0000597 del 02.09.2026 (**cf. doc. 6**) che aveva integrato e modificato i precedenti due decreti direttoriali del 29.08.2026 e 31.08.2026 richiamati in narrativa (**cf. doc. 3 e 4**) con i quali ultimi l'odierna ricorrente era stata inserita nei bollettini dei destinatari della proposta di assunzione a T.D. per l'anno scolastico 2026/27 quale titolare del diritto di riserva **tipo A** (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) con decorrenza 01.09.2026 presso l'Istituto Omnicomprensivo Jole Orsini di Amelia (I.O. J. Orsini di Amelia) e, per l'effetto, confermare il corretto inserimento in graduatoria dell'odierna ricorrente di cui ai bollettini allegati ai menzionati Decreti Direttoriali del 29.08.2026 e 31.08.2026 (**cf. doc. 3 e 4**) e, conseguentemente, ordinare all'Amministrazione scolastica, odierna resistente, l'immediato ricollocamento dell'odierna ricorrente presso l'Istituto Omnicomprensivo Jole Orsini di Amelia (I.O. J. Orsini di Amelia) per l'intero anno scolastico e/o didattico;

- sempre in via cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti, dichiarare illegittima l'esclusione dell'odierna ricorrente dalle graduatorie GPS per gli anni 2024/25 e 2025/26 per violazione del diritto alla riserva di **tipo A** (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) di cui la stessa era ed è titolare e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione scolastica, odierna resistente, il riconoscimento alla docente prof.ssa Venturi Lara, odierna ricorrente, del diritto a vedersi assegnati i 12 punti per ogni anno di insegnamento perso (esattamente per gli anni 2024/25 e 2025/26) nonché il diritto alla continuità didattica dell'ultimo triennio, e il diritto al risarcimento in favore della medesima per tutti gli emolumenti retributivi non percepiti e ammontanti rispettivamente per l'anno 2024/25 in € **19.031,57** lorde e per l'anno scolastico 2025/26 in € **24.741,04** lorde.

NEL MERITO,

previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto, in via definitiva, Voglia:

- dichiarare illegittimo e, dunque, inefficace e/o comunque, disapplicare e/o annullare il Decreto Direttoriale R. 0000597 del 02.09.2026 (**cf. doc. 6**) che aveva integrato e modificato i precedenti due decreti direttoriali del 29.08.2026 e 31.08.2026 richiamati in narrativa (**cf. doc. 3 e 4**) con i quali ultimi l'odierna ricorrente era stata inserita nei bollettini dei destinatari della proposta di assunzione a T.D. per l'anno scolastico 2026/27 quale titolare del diritto di riserva **tipo A** (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) con decorrenza 01.09.2026 presso l'Istituto Omnicomprensivo Jole Orsini di Amelia (I.O. J. Orsini di Amelia) e, altresì, dichiarare validi ed efficaci quest'ultimi riconoscendo il diritto dell'odierna ricorrente a prestare la propria attività di insegnamento per la classe di concorso A046



- Scienze giuridiche ed Economiche - per le supplenze scuola secondaria II grado presso l'Istituto Omnicomprensivo Jole Orsini di Amelia (I.O. J. Orsini di Amelia per l'intero anno scolastico e/o didattico 2026/27, a partire da quello corrente disponendo l'immediato ricollocamento della stessa presso l'Istituto scolastico anzidetto, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica, odierna resistente, ad ottemperare integralmente ed immediatamente a quanto sopra dichiarato e disposto;
- dichiarare illegittima e, dunque, inefficace e/o comunque, disapplicare e/o annullare la decisione assunta dall'Amministrazione scolastica, odierna resistente, di escludere l'odierna ricorrente dalle graduatorie GPS per gli anni 2024/25 e 2025/26 in violazione del diritto alla riserva di **tipo A** (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) di cui la stessa era ed titolare e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica, odierna resistente al riconoscimento in capo alla docente prof.ssa Venturi Lara, odierna ricorrente, del diritto a vedersi assegnati i 12 punti per ogni anno di insegnamento perso (esattamente per gli anni 2024/25 e 2025/26) nonché del diritto alla continuità didattica dell'ultimo triennio e al pagamento in favore della medesima, odierna ricorrente, del risarcimento per tutti gli emolumenti retributivi non percepiti e ammontanti rispettivamente per l'anno 2024/25 in € € **19.031,57** lorde e per l'anno scolastico 2025/26 in € **24.741,04** lorde.
- condannare l'Amministrazione scolastica, odierna resistente, al pagamento integrale di tutte le spese e competenze professionali di lite da distrarsi in favore del Procuratore legale costituito e dichiaratosi antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito;

- ammettere tutta la produzione documentale allegata al presente ricorso;
- ordinare all'Amministrazione Scolastica, odierna resistente, di produrre agli atti del presente procedimento la documentazione attestante la disponibilità dei posti disponibili nell'ambito della quota destinata ai titolari della riserva di **tipo A** (superstiti e familiari di vittime del dovere o del terrorismo) per gli anni 2024/25, 2025/26 e 2026/27.

PRODUZIONE DOCUMENTALE

1. Domanda di inserimento nelle graduatorie GPS di Terni del 20.07.2026;
2. Prospetto graduatorie e titoli anno a scolastico 2026/27;
3. Decreto Direttoriale R. 0000579 del 29.08.2026;
4. Decreto Direttoriale R. 0000588 del 31.08.2026;
5. Assunzione in servizio prot. n. 7748/26 del 01.09.2026;
6. Decreto Direttoriale R. 0000597 del 02.09.2026;
7. Contratto individuale di lavoro prof.ssa Venturi Lara del 01.09.2026;
8. Sentenza Tribunale Civile di Terni n. 183/2019 del 18.04.2019;
9. Certificato di nascita con generalità prof.ssa Venturi Lara;
10. Certificato di morte del sig. Venturi Silvano;



11. Lettera reclamo Avv. Paolo Malanotte del 03.09.2026;
12. Contratto individuale di lavoro prof.ssa Venturi Lara del 14.09.2026;
13. Domanda di inserimento nelle graduatorie GPS di Terni del 03.08.2024;
14. Domanda di inserimento nelle graduatorie GPS di Terni del 17.07.2025;
15. Lettera reclamo prof.ssa Venturi Lara del 24.09.2024;
16. Prospetto graduatorie GPS di Terni anno scolastico 2024/25;
17. Prospetto graduatorie GPS di Terni anno scolastico 2025/26;
18. Verbale invalidità civile sig.ra Perotti Rosanna;
19. Dichiarazione di esenzione dal contributo unificato.

Si dichiara ai fini del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Trattandosi di controversia in materia lavoro, la ricorrente dichiara (**doc. 19**) di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Terni li 22.09.2026

Avv. Paolo Malanotte

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

i fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie GPS provinciali e di istituto in cui parte ricorrente risulta inserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza. In ragione delle oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, nonché in considerazioni dei termini decadenziali previsti per legge e dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del MIM <https://www.mim.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-proclami/> e/o sul sito dell'U.S.R. dell'Umbria <https://www.istruzione.umbria.it/notifiche-per-pubblici-proclami/> e/o con altra modalità ritenuta idonea dal Giudice adito, stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Terni li 22.09.2026

Avv. Paolo Malanotte

